



COMUNE DI SERRARA FONTANA

PROVINCIA DI NAPOLI

STAZIONE DI CURA SOGGIORNO E TURISMO ESTIVA ED INVERNALE

Ordinanza n. 04 del 21-02-2018

ORDINANZA DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI

Art. 27 (L) (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con D.P.R. n° 380 del 06.06.2001, aggiornato dal D.lgs. n° 301 del 27.12.2002 e successive modifiche ed integrazioni), come modificato dall' art. 32, commi 44,45 e 46 del D.L. n° 269 del 30.09.2003, coordinato con la legge di conversione n° 326 del 24.11.2003)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Visto il verbale di sequestro del Comando Polizia Municipale n° 02/LE del 28/02/2013, acquisito al prot. di questo Ente il 04/03/2013 con n. 1880, emesso nei confronti del Sig. Mattera Carmine nato a Ischia (NA) il 02/07/1963 e residente in Serrara Fontana (NA) al I Vico Via Giardini n. 2 relativo ad un manufatto/garage di circa mq 45circa costituito in muratura, oggetto di precedenti sequestro e dissequestro con antistante tettoia costituita da lamiera coibentata poggiate su travi in ferro e su due muri laterali di mq 18,00 e retrostante tettoia in lamiera zincate di circa mq 6,00;

Vista la relazione di accertamento tecnico del 13/03/2013, prot. n° 2097, effettuato in località Succhivo, presso un corpo di fabbrica di proprietà del sig. Mattera Carmine, generalizzato al precedente capoverso, quale erede della sig.ra Iacono Maria nata a Serrara Fontana il 17/10/1920 e deceduta in Lacco Ameno il 03/02/1998, da cui si evince che il manufatto di cui trattasi risulta essere costituito da un solo ambiente in muratura portante e copertura con solaio latero cementizio di superficie interna mq. 30,55 circa ed altezza complessiva mt. 3,20 circa, utilizzato quale autorimessa e deposito e che risulta corredato sul lato Est da una copertura in lamiera coibentata di mq.17,95 circa poggiate sui perimetrali laterali e sul lato Ovest da ulteriore copertura leggera in lamiera zincate di superficie mq. 5,85 circa, entrambe alte da terra mt. 3,00 circa;

Visto il verbale di dissequestro in atti con prot. n. 2067 del 12/03/2013;

Dato atto che per quanto attiene la legittimità edilizia dalla relazione tecnica prima menzionata si evince che:

- il corpo di fabbrica in argomento fu realizzato originariamente con Autorizzazione edilizia n° 55 del 16.04.1992 che prevedeva la costruzione di una "cantinola completamente interrata da asservire ad un vicino fabbricato" di sagoma simile a quella attuale.
- Per le difformità realizzate durante la costruzione, accertate con verbale di P.M. n°101/LE del 17.12.1992 e consistenti in: "manufatto di mq. 42 circa, costituito da muratura di tufo e copertura in c.a., realizzato in difformità della Aut. Ed. n° 55/92 del 16.04.1992 per le seguenti motivazioni: mq. 2,00 circa di difformità di superficie, alto circa mt. 3,20 dal cordolo mentre nei grafici era previsto alto circa mt. 2,80. Tale manufatto trovasi per il lato nord fuori terra per circa mt. 0,80. Apertura di un vano lato ovest non previsto nei grafici", fu emessa Ordinanza di demolizione n° 42 del 04.03.1993.
- Si rileva, inoltre, la presentazione di istanza di sanatoria edilizia, ex lege n. 724/94, prot. n° 1720 del 27.02.1995, riferita alle opere realizzate in difformità con antistante e retrostante aree coperte con zinco coibentato, con allegata fotografia dello stato dei luoghi del lato Sud dalla quale si rileva che a quella data la copertura in lamiera coibentata sul quel lato era esistente. Con nota prot. 4495 del 09.05.2003 afferente la richiesta di parere di compatibilità paesistica, risulta trasmessa dal Sig. Mattera Carmine documentazione integrativa della domanda di sanatoria edilizia prot. n°1720/95, comprendente tra l'altro grafici dello stato dei luoghi, documentazione fotografica e planimetria della denuncia al catasto dell'immobile in oggetto, documentazione che rispecchia l'attuale stato dei luoghi rilevato;

Vista la nota prot. n. 9574 del 09/12/2013 con la quale, sulla scorta di quanto contenuto nella relazione tecnica prot. n. 2097 del 13/03/2013, si rimandavano le determinazioni relative al procedimento amministrativo di cui al verbale di sequestro del Comando Polizia Municipale n° 02/LE del 28/02/2013 e relazione tecnica del 13/03/2013, prot. n° 2097, teso alla demolizione delle opere abusivamente realizzate scritte in premessa, alla definizione dell'istruttoria della pratica di sanatoria in relazione all'istanza di Condono Edilizio ex lege n. 724/94 e all'acquisizione del parere in materia ambientale;

Rilevato che in data 12/07/2017, prot. n. 5370, il Sig. Mattera Carmine ha integrato la documentazione presentata a corredo della istanza di Condono Edilizio di cui al precedente capoverso con la documentazione riportata nella Delibera di G.C. n. 105 del 30/11/2016;

Vista la scheda istruttoria redatta dal professionista incaricato dal Comune dell'istruttoria delle pratiche di Condono Edilizio da cui si evince che la superficie delle tettoie esterne risulta ricompresa nell'istanza di condono edilizio ma che, tuttavia, esse non risultano esistenti all'atto dell'accertamento del 18/12/1922 con contestuale sequestro né al momento del dissequestro operato in data 23/03/1994 per cui è da ritenersi che esse non siano state eseguite prima del 31/12/1993 e che, pertanto, non abbiano il requisito di ultimazione a quella data quale presupposto di ammissibilità a condono, derivandone, quindi, che il procedimento condonistico può essere proseguito unicamente per il corpo di fabbrica del garage sicuramente esistente al 31/12/1993;

Accertato che dette opere di prosecuzione risultano abusive perché realizzate in assenza di titolo abilitativo e dell'Autorizzazione Paesistica di cui all'art. 146 del D. Lgs. N. 42/04 in quanto hanno comportato una modifica dello stato dei luoghi ed in zona sottoposta alla legge 02.02.1974, n. 64 e ss. mm. ii;

Visto l'art. 27 (L) (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con D.P.R. n° 380 del 6/6/2001, aggiornato con D. L.vo n° 301 del 27.12.2002), come modificato dall'art. 32, commi 44,45 e 46 del D.L. n° 269 del 30.09.2003 coordinato con la legge di conversione n° 326 del 24.11.2003;

Visto l'art 167 del D.Lgs n° 42 del 22.01.2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 06.07.2000, n. 137, in G.U. n. 45 del 24.02.2004 – Suppl. Ord. n. 28);

Vista la Legge Regionale n° 10 del 23.02.1982, pubblicata nel B.U. n° 17 del 01.03.1982, e le direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative subdelegate dalla Regione Campania ai comuni con Legge 01.09.1981, n° 65 (tutela dei beni ambientali);

Viste le norme del P.R.G. approvato con Decreto del Presidente della G.R.C. n. 13390 del 28.12.1984, pubblicato sul B.U.R.C. n. 24 del 29.04.1985 relativamente alla zona A2 (territorio urbano di rilevante interesse ambientale);

Vista la Legge Regionale n° 17 del 20.03.1982 e ss. mm. e ii.;

Visto il P.T.P. dell'Isola d'Ischia approvato con D.M. dell'08.02.1999, pubblicato sulla GURI n. 94 del 23.04.1999 relativamente alla zona R.U.A. (Recupero Urbanistico Edilizio e Restauro Paesistico - Ambientale);

Rilevato che il Comune di Serrara Fontana è assoggettato a vincolo paesistico generico, giusto D.M. 12.01.1958 (Pubbl. nella G.U. n. 19 del 24.01.1958), ai sensi della Legge 29.06.1939, n. 1497, come sostituito dal D.lgs. n. 490 del 29.10.1999, come sostituito dal D. lgs n. 42 del 22.01.2004, come integrato dalla L. 15.12.2004, n. 308 e ss. mm. e ii.;

Visto l'art. 107 del D. lgs 267 del 18.08.2000 e ss. mm. e ii.;

Ritenuto di dover ordinare la demolizione delle opere eseguite abusivamente, stante la sussistenza del pubblico interesse, anche in considerazione che i poteri sanzionatori della P.A. costituiscono attività vincolata, priva di margini di discrezionalità, così come previsto dall' art. 27 del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 e ss.mm.ii., nonché l'art. 167 del D. Lgs.vo 22.01.2004, n. 42 e s.m.i.;

I N G I U N G E

Al Sig. Mattera Carmine nato a Ischia (NA) il 02/07/1963 e residente in Serrara Fontana (NA) al I Vico Via Giardini n. 2 , LA DEMOLIZIONE AD HORAS, a propria cura e spese, delle opere abusivamente realizzate e di cui agli atti richiamati in premessa, con conseguente rimessione in pristino dello stato dei luoghi originario.

Il Comando P.M. è incaricato di verificare l'esecuzione della presente ordinanza che sarà notificata secondo le modalità di rito alle parti interessate e, in caso di esito negativo, redigerà verbale di inottemperanza da notificare al responsabile dell'abuso e, se diverso, anche al proprietario attuale.

NOMINA

Responsabile del procedimento il Geom. Biagio Di Meglio per i provvedimenti consequenziali.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Campania secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971 n. 1034, come modificata ed integrata dalla legge n. 205/00 o, in alternativa, di ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica della presente.

Dalla Residenza Municipale, 21 FEB, 2018

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Arch. Alessandro Vacca



N. _____ del REGISTRO DELLE
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente ordinanza, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dalla data odierna.

Data

Il Responsabile della pubblicazione

Lav. Ab. n. 110/92

